

Assicurazione ASSISTENZA all'abitazione
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia -
100% AXA Partners Holding S.A. – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma
Iscritta in Italia all'albo imprese IVASS n. 1.00014 - Registro delle Imprese di Roma
RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
Prodotto: Eni gas e luce S.p.A. - salvaimpianti luce



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presenta una serie di garanzie, relative all'assistenza all'abitazione, per tutelare la persona che ha aderito alla polizza denominata "salvaimpianti luce" contemporaneamente o successivamente alla sottoscrizione del contratto di somministrazione luce di Eni gas e luce S.p.A.



Che cosa è assicurato?

✓ **Assistenza all'Abitazione:** La copertura assicurativa include l'invio di un elettricista in caso di urgenza, la sistemazione provvisoria di emergenza a seguito di incendio dovuto a cause elettriche e il check up elettricità.



Che cosa non è assicurato?

Sono escluse tutte le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell'Assicurato.

Di seguito alcune delle principali esclusioni:

- X i sinistri verificatisi precedentemente alla sottoscrizione del contratto o durante il periodo di carenza.
- X le conseguenze di eventi climatici o naturali come le tempeste, gli uragani, le inondazioni, i terremoti, le frane, gli smottamenti e le trombe d'aria.
- X qualsiasi guasto o malfunzionamento causato da una cattiva o mancata manutenzione o alterazione.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati la carenza e i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie. **È prevista una carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura.**

! Assistenza all'Abitazione

La copertura assicurativa prevede un massimo 2 sinistri per anno.

- **Invio di un elettricista in caso di urgenza.** Limite €1.000.
- **Sistemazione provvisoria di emergenza.** Limite €500.
- **Check up elettrico.** Solo a seguito della garanzia "Invio di un elettricista in caso di urgenza", su richiesta dell'assicurato.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando la persona decide di aderire al contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro inoltre, l'assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato secondo la modalità scelta sul modulo di proposta di adesione. Il premio può essere pagato tramite RID o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia alle dalle ore 24.00 della data riportata sul certificato di assicurazione.
La copertura assicurativa ha durata 1 anno ed è tacitamente rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato potrà inviare la disdetta, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
L'assicurato potrà inoltre recedere dalla copertura assicurativa (cosiddetto diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di conclusione dell'adesione.

Assicurazione Assistenza all'Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia "Eni gas e luce- SalvaImpianti Luce"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.


Il Contraente/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.


Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marches financiers).


Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121,30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <http://www.axa-assistance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.


|  Che cosa è assicurato? | |
|---|---|
| Assistenza all'Abitazione | Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: <ul style="list-style-type: none">• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;• con costi a carico della Società entro il limite di 2 (due) sinistri, durante ciascun anno di validità della copertura;• senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;• con un Periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura. |


|  Che cosa NON è assicurato? | |
|---|---|
| Esclusioni | Sono esclusi, né possono essere oggetto d'indennizzo a nessun titolo: |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi sinistro sopraggiunto in seguito ad un rischio conosciuto precedentemente alla sottoscrizione del presente contratto; • qualsiasi richiesta d'assistenza legata ad un sinistro garantito nel caso in cui quest'ultimo sia causato: <ul style="list-style-type: none"> - da guerre civili o con altre nazioni; dagli effetti diretti o indiretti dei rischi atomici; - dai danni subiti in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche; - dai danni subiti dalla Sua Abitazione in seguito ad un incidente causato da uno stato di emergenza con intervento della Protezione Civile; - da incendio o esplosione originati da terzi con conseguenze sull'Abitazione; • qualsiasi Intervento che potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla Società; • qualsiasi guasto o malfunzionamento degli impianti tecnologici causato da una cattiva o mancata manutenzione o alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre la Società non è tenuta ad intervenire in presenza di un impianto non a norma secondo le vigenti disposizioni o di un impianto obsoleto che necessiti, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale; • qualsiasi danno sia esso materiale o immateriale (a mero titolo di esempio: la perdita di dati o l'impossibilità di adempiere degli obblighi) causato da un sinistro. <p>La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.</p> <p>La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> |
|--|---|


| | |
|--|-------------------------------------|
|  | Ci sono Limiti di Copertura? |
| Limiti di copertura | |
| Invio di un Elettricista in caso di urgenza | |
| <p>La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro, inclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari al ripristino della somministrazione dell'energia elettrica.</p> <p>Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato; • richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del Contraente; • a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; • a punti di illuminazione mobile forniti di spina individuale quali ad es. lampade da tavolo o piantane; • su apparecchi che utilizzano energia elettrica, eccetto i guasti provocati da un cortocircuito al portalampada che vanno considerati inclusi; • per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato; • per adattare gli impianti agli obblighi di legge, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; • relativi a guasti sull'impianto di illuminazione presente nelle pertinenze dell'abitazione (ad es cantina, box, giardino). <p>Si specifica che la riparazione consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento dell'impianto attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata e non include la messa a norma dell'impianto stesso nonché le eventuali opere murarie e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Sono esclusi inoltre tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dall'Assicurato.</p> | |


Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun modo sostituirsi agli Organi Ufficiali di Pubblica Sicurezza e/o al Contraente/Distributore energia elettrica.

|  | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? |
|---|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al numero telefonico:</p> <p style="text-align: center;">Linea Verde 800 252477 Linea urbana 06 42115478</p> <p>La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.</p> <p>Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato Eni gas e luce - salvapianti luce" e comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none">• cognome e nome;• prestazione richiesta;• suo indirizzo o recapito temporaneo;• numero di telefono al quale essere contattato.• Codice Cliente o Numero Identificativo Eni gas e luce s.p.A. <p>La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al sinistro. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.</p> <p>A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del codice civile.).</p> <p>Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.</p> <p>La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile, comma 1, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del codice civile.</p> |

|  | Quando e come devo pagare? |
|---|---|
| Premio | <p>Il Premio si riferisce ad un periodo di assicurazione di un anno.</p> <p>L'Assicurato potrà procedere al pagamento delle somme dovute a titolo di Premio in virtù del presente contratto, direttamente a favore di Eni gas e luce S.p.A., a tal fine delegata all'incasso dalla Società.</p> |
| Rimborso | <p>Qualora l'Assicurato eserciti il diritto di ripensamento e il Premio sia stato pagato, la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato, per il tramite di Eni gas e luce S.p.A., l'importo di Premio già versato (al netto delle imposte di legge, non rimborsabili).</p> |

|  | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
|---|--|
| Durata | <p>La copertura assicurativa ha durata 1 anno (tacitamente rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 24.00 della data riportata sulla comunicazione inviata dalla Società a seguito della conferma dell'attivazione della fornitura di elettricità da parte di Eni gas e luce S.p.A. per i nuovi Clienti; - dalle ore 24.00 della data riportata sulla comunicazione inviata dalla Società, per i già Clienti. |
| Sospensione | <p>In caso di mancato pagamento del Premio (sia esso Premio unico anticipato o frazionato), l'Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza.</p> |
| | |
|  | Come posso disdire la polizza? |
| <p>La disdetta alla singola adesione dovrà essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale inviando appositamente raccomandata a/r al seguente indirizzo:</p> <p>Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale 20131 Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - Roma</p> <p>oppure inviando una copia della disdetta firmata e scansionata dall'Assicurato, al seguente indirizzo e-mail:</p> <p>polizze.eni@axa-assistance.com</p> <p>Qualora la formulazione della singola Proposta di Adesione alla Polizza Collettiva avvenga attraverso tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, in base alle vigenti disposizioni normative, l'Assicurato potrà recedere da quest'ultima entro 14 giorni dalla data di conclusione dell'adesione alla Polizza Collettiva, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Contraente al seguente indirizzo:</p> <p>Eni gas e luce S.p.A. Casella Postale 49 20068 Peschiera Borromeo (Mi)</p> <p>o all'indirizzo mail:</p> <p>ripensamento@enigaseluce.com</p> | |

|  | A chi è rivolto questo prodotto? |
|--|----------------------------------|
| <p>Il prodotto si rivolge ai clienti "salvalimpianti luce" sottoscrittori del contratto di somministrazione luce di Eni gas e luce S.p.A. tutelandoli nell'eventualità di funzionamento non in sicurezza dell'impianto elettrico.</p> | |

|  | Quali costi devo sostenere? |
|--|-----------------------------|
| <p>Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è pari a circa 25€.</p> | |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|--|---|
| <p>All'impresa assicuratrice</p> | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:</p> <p>Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.</p> <p>L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.</p> <p>Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediazione - negoziazione assistita. <p>Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: www.axa-assistance.it</p> |
| <p>All'IVASS</p> | <p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it)</p> <p>In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa-assistance.it</p> |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? |
|---|
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |

| | |
|--|---|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN - NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

